



COMUNE di RIPARBELLA

PROVINCIA di PISA

Tel 0586/697111 Piazza del Popolo n.1 Fax 0586/697327

Ordinanza n. 8 del 24.10.2017

Oggetto: Limitazioni transito strada vicinale ad uso pubblico Chiannerina

IL SINDACO

Premesso che l'Autorità comunale competente può disporre in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la segnalazione prot. n. 3335 del 11/10/2017 riguardo alle condizioni del fondo stradale della Via vicinale ad uso pubblico Chiannerina che si presenta particolarmente dissestato ed impraticabile;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha il dovere di adottare idonei provvedimenti di tutela e limitazione della circolazione veicolare anche con l'apposizione di idonea segnaletica stradale di pericolo là dove necessario in entrambi i sensi di marcia;

Visto l'esito del sopralluogo di cui al protocollo 6753 effettuato in data 20/10/2017 dal quale è stata accertata la pericolosità e quindi il pregiudizio di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il parere della Polizia Municipale;

Considerata la necessità a salvaguardia della pubblica incolumità,

Visti:

- il Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della strada e ss.mm.li e in particolare gli articoli 6 e 7;
- gli artt. 77 e 39 del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 485/1992;
- l'artt. 54 del TUEL 267/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa;

- 1) L'istituzione temporanea e fino a nuovo ordine, del divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti, di scuolabus e mezzi di soccorso, sulla strada Vicinale Chiannerina nel tratto tra Loc. Lo Smorto e l'intersezione con la Strada Provinciale di Miemo.
- 2) L'apposizione nel tratto stradale in questione di idonea segnaletica di pericolo, secondo le norme del D.P.R. 16 dicembre 1992 – "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

- 3) L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli e/o a cose, derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza.
- 4) Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.li.
- 5) Con decorrenza dalla istituzione di idonea segnaletica stradale, sarà vigente fino all'avvenuta rimozione delle cause che creano pregiudizio per la pubblica incolumità, l'obbligo per i conducenti di veicoli a motore autorizzati al transito di procedere a velocità particolarmente moderata.

DISPONE

- L'affissione della presente ordinanza all'albo pretorio online, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
- Che copia del presente provvedimento venga notificata:
 1. Al Responsabile della Polizia Municipale;
 2. Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Riparbella;
 3. Al Presidente del Consorzio strada vicinale Chiannerina.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 7799/1971 o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo della Regione, nei modi e nei termini previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 24.10.2017

**Il Sindaco
Salvatore Neri**